



STATUTO



“ associazione il beccogiallo ODV ”

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituito l'Ente del Terzo Settore denominato “ associazione il beccogiallo ODV ” nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Ha sede legale nel Comune di Matera in via dei Messapi,n.43.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa.



Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - Scopi

L'organizzazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o volontari.

L'organizzazione si pone le seguenti finalità:

- operare nell'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza per contribuire all'armonico sviluppo dei bambini in un contesto di socializzazione, inclusione e sensibilizzazione verso i temi delle pari opportunità, della non-discriminazione razziale, di genere, sociale, culturale con particolare attenzione alle situazioni di fragilità familiare e sociale;
- operare affinché siano rispettati i diritti dell'infanzia e sia promossa la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della cittadinanza attiva, delle buone prassi per la tutela dell'ambiente.
- promuovere, attraverso le attività, la cultura del bene comune, della solidarietà e del volontariato.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ex articolo 5 del d.Lgs n.117 del 3 Luglio 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1,commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno,n.112 e successive modificazioni.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

L'organizzazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale esposte, porre in atto le seguenti azioni:

- attività formative, ludiche, ricreative e di socializzazione per i bambini e gli adolescenti;
- organizzazione, gestione e promozione di attività culturali per l'infanzia, per l'adolescenza e per la famiglia.
- offerta di una rete di servizi per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito scolastico, extra-scolastico e del tempo libero con particolare attenzione al contrasto della povertà educativa e ai bisogni dei bambini che vivono in condizioni di disagio socio-educativo;
- organizzazione di spazi per attività di laboratorio di tipo artistici, artigianali, scientifici, teatrali, psicomotori, modulati in base all'età e condotti secondo lo spirito dell'inclusione;
- attività di promozione della lettura;
- organizzare e promuovere attività per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito della multiculturalità e conoscenza dei Paesi del mondo;
- promuovere e organizzare attività per la tutela dell'ambiente valorizzando il territorio e le "buone pratiche" all'interno della comunità e della famiglia;
- promozione e diffusione di oggetti, libri, materiale inerenti la cultura dell'infanzia anche attraverso attività editoriali;
- organizzare e promuovere servizi per conciliare il tempo-lavoro delle famiglie;
- organizzazione di spazi di formazione e confronto per genitori e operatori dell'infanzia e dell'adolescenza e di confronto e scambio intergenerazionale;
- organizzare e promuovere iniziative, manifestazioni, azioni, progetti, servizi, in collaborazione, in convenzione o in co-progettazione con scuole, biblioteche, servizi sociali del territorio, enti privati, e in collegamento con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali;
- promuovere e organizzare attività nell'ambito della valorizzazione del volontariato;
- promuovere e organizzare attività coerenti con le finalità dell'organizzazione attraverso collaborazioni con altri soggetti del Terzo Settore;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.



L'organizzazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

Art. 6 - Ammissione

Sono soci dell'organizzazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Ai fini dell'adesione all'organizzazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti di ammissione:

- cittadini interessati alla condivisione della propria esperienza in ambito



- socio-educativo, ludico, artistico;
- cittadini interessati alla crescita e all'apprendimento di tecniche educative;
 - professionisti nel settore socio- educativo che intendano offrire tempo e competenze per la realizzazione delle attività dell'organizzazione;
 - cittadini interessati alla condivisione del proprio tempo libero, allo scambio di idee, di culture e di saperi, al dialogo intergenerazionale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato ed egli è iscritto nel Libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere comunicato e motivato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

La successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'organizzazione, e di controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- d) esaminare i libri sociali, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- f) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore;



Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'organizzazione, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione tramite il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà in favore della comunità e del bene comune;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge, per sua libera scelta, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 4 del Dlgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Art.9 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- b) aver arrecato all'organizzazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'Assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'eventuale deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017)

- Organo di Revisione (da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017)

Ai componenti degli Organi Sociali , ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - L'Assemblea



L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'organizzazione ed è composta dai soci dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, email spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultane sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione o scissione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale, quando previsto per legge o ritenuto opportuno);
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'organizzazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari (da 3 a 7) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai Volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'organizzazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'organizzazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;



Art. 16 - Il Presidente



Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Rappresenta legalmente l'organizzazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art.30 del D.Lgs.117/2017.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 - Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.19 - Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

- a) il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali in carica, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all' Organo competente della loro tenuta , il quale provvede entro il termine massimo degli otto giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;



- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art. 21 - I Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall' art.14 del D.Lgs.117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.26 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



Art.27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

Art.28 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione nell'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

•

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale dell'organizzazione di volontariato " associazione il beccogiallo ODV " che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n.17 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Segretario

Francesca Del Re

Il Presidente

Francesca

